

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 28/01/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato di aver stipulato, con effetto dal 1/01/2015, un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente, in data 31/01/2019, alla rata n. 49.

A seguito di infruttuoso reclamo, presentato in data 03/06/2019, ha dunque proposto ricorso all'ABF chiedendo il rimborso della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.297,38 (somma al netto dell'importo di € 807,45 ricevuto in sede di estinzione anticipata) di cui: € 1.043,70 a titolo di "commissioni bancarie", € 1.938,30 a titolo di "commissioni intermediario", € 122,83 a titolo di "costi indefiniti"; ha, altresì, avanzato richiesta per la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Ritualmente costituitosi, l'intermediario ha confermato, in sede di controdeduzioni, l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n. 49 ed ha eccepito la natura *up front* delle "commissioni di attivazione" e delle "commissioni di intermediazione" (sostenendo, per queste ultime, di non essere, comunque, legittimata passiva); ha, altresì, affermato di aver rimborsato le "commissioni di gestione" sulla base dei principi contabili internazionali IFRS-IAS.

L'intermediario resistente ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso e, in subordine, di scomputare dalle somme di cui venisse ritenuta debitrice quanto già abbuonato in precedenza.

DIRITTO

Il ricorso verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione.

Dalla documentazione agli atti risulta che il prestito è stato estinto dopo 49 rate sulle 120 complessive, come da quietanza presentata. Nel conto estintivo figurano un abbuono di € 4.770,68 per interessi (rispetto a un totale di € 12.569,15 previsti dal contratto per l'intera durata del finanziamento) e di € 807,45 per "commissioni (gestione e bancarie)".

È pacifico che la parte istante abbia rimborsato integralmente in via anticipata il finanziamento in oggetto e che, pertanto, il ricorso debba trovare parziale accoglimento per le ragioni che seguono.

Procedendo nel merito, innanzitutto, il Collegio richiama la decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento che, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), ha statuito che l'art.125-*sexies*, TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile è analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

Si richiamano, a tal proposito, le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Si prende atto che l'intermediario resistente non ha applicato detti criteri in sede di estinzione anticipata, e sulla base di quanto sin qui esposto, nel caso di specie, si evidenzia che le clausole relative all'attivazione (clausola B) e alla gestione (clausola C) devono ritenersi *recurring*, mentre quella relativa all'intermediazione (clausola F) va qualificata come *up front*.

Conseguentemente, mentre le commissioni "B" (attivazione) e "C" (gestione) sono retrocedibili *pro rata temporis*, invece le commissioni *sub* "F" (intermediazione) sono da rimborsarsi secondo il criterio previsto per il calcolo degli interessi.

In particolare, aderendo al citato orientamento ed in conformità alle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, le richieste del cliente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	49
rate residue		71

TAN	▶	6,00%
% da retrocedere		37,96%

▼	restituzioni				tot ristoro
	importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi	rimborsi ▼	
commissione attivazione	€ 1.764,00	€ 1.043,70	€ 669,54	€ 684,72	€ 358,98
commissione gestione	€ 207,60	€ 122,83	€ 78,80	€ 122,83	€ 0,00
provvigioni agente	€ 3.276,00	€ 1.938,30	€ 1.243,42		€ 1.243,42
		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.602,40
rimb già effettuati, decurtati	€ 807,55
voci da rimborsare	3
- in proporzione lineare	2
- in proporzione con gli intere:	1
interessi legali	si

Invero, l'importo come sopra calcolato di € 1.602,40 non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente di € 2.297,38 e ciò in ragione del fatto che quest'ultima ha computato secondo il criterio *pro rata* lineare anche le commissioni di intermediazione (provvigioni agente).

Relativamente alla domanda di corresponsione degli interessi legali, appare sufficiente richiamare la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, con la quale è stata riconosciuta la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.602,40, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA